



*Ministero dell' Ambiente*  
*e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI  
E LE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE

Versalis S.p.A  
(Ex Polimeri Europa S.p.A.)  
Stabilimento di Ravenna  
Via Baiona, 107  
48100 Ravenna  
[versalis.direzioneravenna@pec.versalis.eni.com](mailto:versalis.direzioneravenna@pec.versalis.eni.com)

e p.c. Alla Commissione Istruttoria IPPC  
Via Vitaliano Brancati, 60  
00144 ROMA  
[cippc@pec.minambiente.it](mailto:cippc@pec.minambiente.it)

All'ISPRA  
Via Vitaliano Brancati, 48  
00144 ROMA  
[protocollo.ispra@ispra.legalmail.it](mailto:protocollo.ispra@ispra.legalmail.it)

**OGGETTO: Trasmissione parere istruttorio conclusivo della domanda di AIA presentata da Versalis S.p.A. – Stabilimento di Ravenna - procedimento istruttorio – ID 117/1085**

Con riferimento al procedimento di riesame avviato con nota del 01/08/2016, prot. n. 20187 per l'effettuazione di una campagna sperimentale per la produzione di nuove gomme in soluzione, si trasmette, in allegato, copia del Parere Istruttorio Conclusivo, reso dalla Commissione IPPC con nota del 05/12/2016, prot. n. CIPPC 1996/2016.

Corre l'obbligo evidenziare come nel citato Parere è emerso che quanto riportato nella documentazione tecnica trasmessa dal Gestore esprima sufficienti elementi per motivare la richiesta di modifica del Gestore come modifica non sostanziale

Al riguardo si invita codesta Società a prendere atto di quanto accolto e richiesto dalla Commissione IPPC nel sopracitato Parere Istruttorio Conclusivo.

Il parere viene trasmesso anche ad ISPRA affinché ne tenga debito conto nello svolgimento delle attività di controllo.

“Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla data di pubblicazione della presente nota sul sito istituzionale del Ministero.”

*Allegato: CIPPC 1996 del 05/12/2016 (Prot.29428/DVA del 05/12/2016)*

**Il Direttore Generale**

**Giuseppe Lo Presti**

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ID Utente: 6726  
ID Documento: DVA-D3-AG-6726\_2016-0245  
Data stesura: 14/12/2016

✓ Resp. Sez.: Grande Z.  
Ufficio: DVA-D3-AG  
Data: 14/12/2016

✓ Resp. Div.: Milillo A.D.  
Ufficio: DVA-D3  
Data: 14/12/2016



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

COMMISSIONE ISTRUTTORIA PER L'AUTORIZZAZIONE  
AMBIENTALE INTEGRATA - IPPC

---

IL PRESIDENTE

Ministero dell' Ambiente e della Tutela del  
Territorio e del Mare  
Direzione Generale Valutazioni Ambientali  
c.a. Ing. Domenico Antonio Milillo  
email: aia@pec.minambiente.it

**OGGETTO: TRASMISSIONE PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO DELLA DOMANDA DI  
AIA PRESENTATA DA VERSALIS S.P.A. - STABILIMENTO DI RAVENNA –  
PROCEDIMENTO DI MODIFICA - ID 117/1085**

In allegato alla presente, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettera b del Decr. 153/07 del Ministero dell' Ambiente relativo al funzionamento della Commissione, si trasmette il Parere Istruttorio Conclusivo aggiornato secondo le osservazioni condivise dalla Conferenza di Servizi tenutasi in data 29/11/2016.

**Il Presidente**

Prof. Armando Brath

(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

ID Utente: 7306  
ID Documento: CIPPC-7306\_2016-0027  
Data stesura: 05/12/2016

---

*Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO<sub>2</sub>*

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-57223065  
e-mail: commissioneAIA@minambiente.it - e-mail PEC: cippc@pec.minambiente.it



## ***Autorizzazione Integrata Ambientale***

# **VERSALIS S.P.A. STABILIMENTO DI RAVENNA**

## **Parere Istruttorio Conclusivo**

***(ID 117/1085)***

**Modifica dell'AIA**

*(ex-art. 29-nonies D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)*

***"Effettuazione di una campagna sperimentale per la produzione di nuove gomme in soluzione"***

DECRETO AIA: U.prot DVA\_DEC-2011-0000518 del 16/09/2011 (G.U. – S. Gen. N. 230 del 3-10-2011)

AVVIO PROCEDIMENTO: DVA.RU.U.0020187.01-08-2016;

RICHIESTA GESTORE: Prot. N. DIRS/156/PB/mb del 26/07/2016;

(DVA.RU.I.0019609.26-07-2016).

GRUPPO ISTRUTTORE Commissione AIA-IPPC Nomina GI (CIPPC-00-2012-000324 del 04/05/2012)	Prof. Antonio Mantovani (Referente GI)
	Dr. Marcello Iocca
	Dr. Mauro Rotatori
	Avv. David Roettgen
Regione Emilia Romagna	Ing. Matteo Balboni
Provincia di Ravenna	Ing. Francesca Chemeri
Comune di Ravenna	Arch. Gloria Dradi



## INDICE

<b>1. DEFINIZIONI.....</b>	<b>3</b>
<b>2. INTRODUZIONE.....</b>	<b>6</b>
2.1. Atti presupposti.....	6
2.2. Atti normativi.....	7
2.3. Attività istruttorie.....	9
<b>3. OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE .....</b>	<b>10</b>
<b>4. DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA DEL GESTORE .....</b>	<b>10</b>
4.1. Premessa .....	10
4.2. Caratteristiche della modifica .....	10
4.2.1. Localizzazione dell'intervento.....	10
4.2.2. Nuove materie prime introdotte nel ciclo produttivo .....	12
4.2.3. Configurazione impiantistica oggetto della richiesta di modifica.....	12
4.3. Aspetti ambientali .....	12
4.3.1. Emissioni in atmosfera .....	12
4.3.2. Scarichi idrici .....	12
4.3.3. Rumore .....	12
4.3.4. Sfiati di emergenza e sfiati a FIS .....	12
4.3.5. Rifiuti .....	13
4.4. Proposta di monitoraggio del Gestore .....	13
4.5. Rischi specifici.....	13
4.6. Cronoprogramma della sperimentazione .....	13
<b>5. CONCLUSIONI.....</b>	<b>14</b>
5.1. Prescrizioni .....	14
<b>6. AGGIORNAMENTI AL PIC DI CUI AL DECRETO DI AIA ....</b>	<b>15</b>
<b>7. AGGIORNAMENTI AL PMC.....</b>	<b>15</b>
<b>8. TARIFFA ISTRUTTORIA .....</b>	<b>15</b>



## DEFINIZIONI

<b>Autorità competente (AC)</b>	Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (DVA).
<b>Ente di controllo</b>	L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per impianti di competenza statale, che può avvalersi, ai sensi dell'articolo 29- <i>decies</i> del Decreto Legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente della Regione Emilia Romagna.
<b>Autorizzazione integrata ambientale (AIA)</b>	Il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti di cui al Titolo III-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. L'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti rientranti nelle attività di cui all'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI alla parte II del medesimo decreto e delle informazioni diffuse ai sensi dell'articolo 29- <i>terdecies</i> , comma 4, e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281.
<b>Commissione IPPC</b>	La Commissione istruttoria di cui all'Art. 8-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
<b>Gestore</b>	Versalis S.p.A., installazione IPPC sita in Via Baiona, 107, Comune di Ravenna (RA), indicato nel testo seguente con il termine Gestore ai sensi dell'Art.5, comma 1, lettera r-bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
<b>Gruppo Istruttore (GI)</b>	Il sottogruppo nominato dal Presidente della Commissione IPPC per l'istruttoria di cui si tratta.
<b>Installazione</b>	Unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all'allegato VIII alla Parte Seconda, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull'inquinamento. È considerata accessoria l'attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore (Art. 5, comma 1, lettera i-quater del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Inquinamento</b>	L'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento di beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi (Art. 5, comma 1, lettera i-ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014)
<b>Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto</b>	La variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII, parte seconda del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i., indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa (art. 5, c. 1, lett-l-bis, del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT)</b>	La più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l'impatto sull'ambiente nel suo complesso.

(documento informatico siglato digitalmente  
dal Presidente della Commissione AIA/IPPC)



	<p>Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all'allegato XI alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tecniche: sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell'impianto;</li><li>2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente idonee nell'ambito del relativo comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa utilizzarle a condizioni ragionevoli;</li><li>3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso;</li></ol> <p>(art. 5, c. 1, lett. I-ter del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).</p>
<b>Documento di riferimento sulle BAT (o BREF)</b>	Documento pubblicato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 13, par. 6, della direttiva 2010/75/UE (art. 5, c. 1, lett. I-ter.1 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Conclusioni sulle BAT</b>	Un documento adottato secondo quanto specificato all'articolo 13, paragrafo 5, della direttiva 2010/75/UE, e pubblicato in italiano nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, contenente le parti di un BREF riguardanti le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, la loro descrizione, le informazioni per valutarne l'applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili, il monitoraggio associato, i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito (art. 5, c. 1, lett. I-ter.2 del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come mod. dal D.lgs. n. 46/2014).
<b>Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC)</b>	I requisiti di controllo delle emissioni, che specificano, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia ambientale e nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29- <i>bis</i> , comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la metodologia e la frequenza di misurazione, la relativa procedura di valutazione, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificarne la conformità alle condizioni di autorizzazione ambientale integrata ed all'autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall'autorizzazione integrata ambientale, sono contenuti in un documento definito Piano di Monitoraggio e Controllo che è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale. Il PMC stabilisce, in particolare, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 29- <i>bis</i> , comma 1 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. e del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., le modalità e la frequenza dei controlli programmati di cui all'articolo 29- <i>decies</i> , comma 3 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..
<b>Uffici presso i quali sono depositati i documenti</b>	I documenti e gli atti inerenti il procedimento e gli atti inerenti i controlli sull'impianto sono depositati presso la Direzione Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono pubblicati sul sito <a href="http://www.aia.minambiente.it">http://www.aia.minambiente.it</a> , al fine della consultazione del pubblico.



<b>Valori Limite di Emissione (VLE)</b>	La massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione ovvero il livello di un'emissione che non possono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, indicate nel allegato X alla parte II del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.. I valori limite di emissione delle sostanze si applicano, tranne i casi diversamente previsti dalla legge, nel punto di fuoriuscita delle emissioni dell'impianto; nella loro determinazione non devono essere considerate eventuali diluizioni. Per quanto concerne gli scarichi indiretti in acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dall'impianto, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui alla parte III del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (art. 5, c. 1, lett. i-octies, D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. come modificato dal D.lgs. n. 46/2014).
---	--



## INTRODUZIONE

Il Gestore, con Nota acquisita agli atti istruttori al prot. DVA-2016-0019609 del 26/07/2016, ha presentato istanza di modifica dell'AIA per l' "Effettuazione di una campagna sperimentale per la produzione di nuove gomme in soluzione".

Il Gestore dichiara che tale nuova campagna avrà una durata complessiva di una settimana.

Lo scopo è di testare la possibilità di nuove tipologie di gomma destinati all'utilizzo per compound a silice, sviluppati dal Centro Ricerche Versalis Ravenna.

Il Gestore ha allegato all'istanza: "Nota tecnica" del 26/07/2016 e relazione di "Sintesi non tecnica", parimenti del 26/07/2016, chiedendo, per motivi di riservatezza e segreto industriale/commerciale ai sensi dell'art. 9, c. 4, D.lgs. n. 152/2006 s.m.i., di non divulgare la menzionata Nota tecnica, in luogo della quale è stata predisposta, per l'accesso del pubblico, la Sintesi non tecnica.

L'Autorità Competente, con Nota DVA.RU.U.0020187.01-08-2016, ha comunicato l'avvio del procedimento istruttorio di Riesame dell'AIA ID 117/1085.

### ***Atti presupposti***

Vista	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata allo stabilimento POLIMERI EUROPA s.p.a., sito nel comune di Ravenna con Decreto N. Prot. DVA_DEC-2011-0000518 del 16-09-2011 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana –Serie Generale N. 230 del 3-10-2011
vista	La comunicazione/riciesta voltura inviata il 3 aprile 2012 dalla soc. POLIMERI EUROPA s.p.a. al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante informativa del cambio di ragione sociale, a far data dal successivo giorno 5 aprile 2012, in VERSALIS s.p.a. (prot. DVA-2012-0008823 del 12 aprile 2012)
visto	il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. GAB/DEC/153/07 del 25 settembre 2007, registrato alla Corte dei Conti il 9 ottobre 2007 che istituisce la Commissione istruttoria IPPC e stabilisce il regolamento di funzionamento della Commissione
visto	il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. GAB/DEC/033/2012 del 17/02/12, registrato alla Corte dei Conti il 20/03/2012 di nomina della Commissione istruttoria IPPC
vista	la lettera del Presidente della Commissione IPPC, prot. CIPPC-00_2012-000324 del 4/05/2012, che assegna l'istruttoria per l'Autorizzazione Integrata Ambientale dell'impianto della Versalis s.p.a., sito di Ravenna (RA), al Gruppo Istruttore così costituito: <ul style="list-style-type: none"><li>- Prof. Antonio Mantovani – Referente Gruppo Istruttore</li><li>- Dott. Marcello Iocca</li><li>- Dr. Mauro Rotatori</li><li>- Avv. David Roettgen.</li></ul>
preso atto	che con comunicazioni trasmesse al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare sono stati nominati, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del DPR 14 maggio 2007, n. 90, i seguenti rappresentanti regionali, provinciali e comunali: <ul style="list-style-type: none"><li>- Ing. Matteo Balboni – Regione Emilia Romagna</li><li>- Ing. Francesca Chemeri – Provincia di Ravenna</li><li>- Arch. Gloria Dradi – Comune di Ravenna</li></ul>
preso atto	che ai lavori del Gruppo istruttore della Commissione IPPC sono stati designati, nell'ambito del supporto tecnico alla Commissione IPPC, i seguenti funzionari e collaboratori dell'ISPRA: <ul style="list-style-type: none"><li>- Dr. Ing. Gaetano Battistella, Coordinatore</li><li>- Dott. Luca Funari, Referente.</li></ul>



## Atti normativi

Visto	il D.Lgs n. 152/2006 “ <i>Norme in materia ambientale</i> ” (G.U. 14 Aprile 2006, n. 88, S.O ) e s.m.i.,
visto	il D.lgs. n. 46 del 04/03/2014 (G.U. della Repubblica Italiana n. 72 del 27/03/2014 – Serie Generale) di recepimento della Direttiva comunitaria 2010/75/UE (IED)
vista	la definizione di modifica sostanziale dell'impianto (art. 5, comma 1, lett. I-bis D.Lgs. 152/06 e s.m.i)
visto	<p>l'articolo 6 comma 16 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), che prevede che l'autorità competente nel determinare le condizioni per l'autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;</li><li>b) non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;</li><li>c) è prevenuta la produzione dei rifiuti, a norma della parte quarta del presente decreto; i rifiuti la cui produzione non è prevenibile sono in ordine di priorità e conformemente alla parte quarta del presente decreto, riutilizzati, riciclati, recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono smaltiti evitando e riducendo ogni loro impatto sull'ambiente;</li><li>d) l'energia deve essere utilizzata in modo efficace;</li><li>e) devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;</li><li>f) deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato conformemente a quanto previsto all'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies.</li></ul>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale “<i>i valori limite di emissione fissati nelle autorizzazioni integrate ambientali non possono comunque essere meno rigorosi di quelli fissati dalla normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione. Se del caso i valori limite di emissione possono essere integrati o sostituiti con parametri o misure tecniche equivalenti</i>”</p>
visto	<p>l'articolo 29- sexies, comma 3-bis del D.Lgs. n. 152/2006 (come modificato dal D.L. n. 46/2014), a norma del quale “<i>L'autorizzazione integrata ambientale contiene le ulteriori disposizioni che garantiscono la protezione del suolo e delle acque sotterranee, le opportune disposizioni per la gestione dei rifiuti prodotti dall'impianto e per la riduzione dell'impatto acustico, nonché disposizioni adeguate per la manutenzione e la verifica periodiche delle misure adottate per prevenire le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee e disposizioni adeguate relative al controllo periodico del suolo e delle acque sotterranee in relazione alle sostanze pericolose che possono essere presenti nel sito e tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee presso il sito dell'installazione</i>”</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale “<i>fatto salvo l'articolo 29-septies, i valori limite di emissione, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica, tenendo conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto in questione, della sua ubicazione geografica e delle condizioni locali dell'ambiente. In tutti i casi, le condizioni di autorizzazione prevedono disposizioni per ridurre al minimo l'inquinamento a grande distanza o attraverso le frontiere e garantiscono un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso</i>”</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-bis del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.L. n. 46/2014), ai sensi del quale “<i>l'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) di cui all'articolo 5, comma</i></p>



	<p>1, lettera l-ter.4), attraverso una delle due opzioni seguenti: fissando valori limite di emissione, in condizioni di esercizio normali, che non superano i BAT-AEL, adottino le stesse condizioni di riferimento dei BAT-AEL e tempi di riferimento non maggiori di quelli dei BAT-AEL; fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-ter del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come mod. dal D.Lgs. n. 46/2014) ai sensi del quale “l'autorità competente può fissare valori limite di emissione più rigorosi di quelli di cui al comma 4-bis, se pertinenti, nei seguenti casi: quando previsto dall'articolo 29-septies; quando lo richiede il rispetto della normativa vigente nel territorio in cui è ubicata l'installazione o il rispetto dei provvedimenti relativi all'installazione non sostituiti dall'autorizzazione integrata ambientale”</p>
visto	<p>l'articolo 29-sexies, comma 4-quater del D.Lgs. n. 152/2006 (come mod. dal D.lgs. n. 46/2014), a norma del quale “I valori limite di emissione delle sostanze inquinanti si applicano nel punto di fuoriuscita delle emissioni dall'installazione e la determinazione di tali valori è effettuata al netto di ogni eventuale diluizione che avvenga prima di quel punto, tenendo se del caso esplicitamente conto dell'eventuale presenza di fondo della sostanza nell'ambiente per motivi non antropici. Per quanto concerne gli scarichi indiretti di sostanze inquinanti nell'acqua, l'effetto di una stazione di depurazione può essere preso in considerazione nella determinazione dei valori limite di emissione dell'installazione interessata, a condizione di garantire un livello equivalente di protezione dell'ambiente nel suo insieme e di non portare a carichi inquinanti maggiori nell'ambiente.”</p>
vista	<p>la Comunicazione (2014/C 136/01) della Commissione europea recante, <i>Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali</i>;</p>
visto	<p>l'articolo 29-septies del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (come modificato dal D.lgs. n. 46/2014), ai sensi del quale “nel caso in cui uno strumento di programmazione o di pianificazione ambientale...considerate tutte le sorgenti emmissive coinvolte, riconosca la necessità di applicare ad impianti, localizzati in una determinata area, misure più rigorose di quelle ottenibili con le migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare in tale area il rispetto delle norme di qualità ambientale, l'amministrazione ambientale competente, per installazioni di competenza statale, o la stessa autorità competente, per le altre installazioni, lo rappresenta in sede di conferenza di servizi di cui all'articolo 29-quater, comma 5” con conseguente obbligo per l'autorità competente di prescrivere “...nelle autorizzazioni integrate ambientali degli impianti nell'area interessata, tutte le misure supplementari particolari più rigorose di cui al comma 1 fatte salve le altre misure che possono essere adottate per rispettare le norme di qualità ambientale”;</p>
esaminata	<p>la <i>Decisione di Esecuzione (UE) 2016/902 della Commissione del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica (G.U.-U.E. IT del 9.6.2016)</i></p>
esaminati	<p>i documenti comunitari adottati dalla Unione Europea per l'attuazione della <i>Direttiva 2010/75/UE di cui il Decreto Legislativo n. 152 del 2006 rappresenta recepimento integrale e precisamente i BREF (Reference Document on Best Available Techniques):</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector – (CWW_Bref_07_2016) (July 2016);</i></li><li>• <i>Production of Polymers” (POL) - August 2007;</i></li></ul>



### **Attività istruttorie**

Esaminata	L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata all'impianto chimico POLIMERI EUROPA s.p.a. di Ravenna (RA) (ora VERSALIS s.p.a.) con Decreto U.prot DVA-DEC-2011-0000518 del 16/09/2011 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 230 del 3/10/2011);
esaminata	l'istanza di modifica non sostanziale, e relativi Allegati, trasmessa dal Gestore e acquisita agli atti istruttori con E.Prot DVA-2016-0019609 del 26/07/2016, per la conduzione di una " <u>Campagna sperimentale per la produzione di nuove gomme in soluzione</u> "
esaminata	la comunicazione di avvio del procedimento U.Prot.DVA-2016-0019609 del 01/08/2016;
considerate	le dichiarazioni rese dal Gestore che costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, presupposto di fatto essenziale per il rilascio del presente PIC e le condizioni e prescrizioni ivi contenute, restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti
vista	la Relazione Istruttoria di ISPRA a supporto della Commissione del 26/09/2016 redatta da: - Dr. Luca Funari - Referente - Dr. Ing. Gaetano Battistella - Coordinatore
vista	la e-mail di trasmissione del parere Istruttorio, inviata per approvazione in data 04/10/2016 dalla segreteria IPPC al Gruppo Istruttore, avente prot. CIPPC 1459/2016 del 11/10/2016 e la conseguente approvazione del GI
esaminate	le risultanze della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 29/11/2016, di cui al verbale prot. DVA 0029211 del 01/12/2016



## OGGETTO DELL'AUTORIZZAZIONE

<b>Denominazione impianto</b>	VERSALIS s.p.a. – Stabilimento di Ravenna (RA)
<b>Indirizzo sede operativa</b>	Via Baiona, 107 – 48123 Ravenna (RA)
<b>Sede Legale</b>	Piazza Boldrini, 1 – 20097 S. Donato Milanese (MI)
<b>Gestore dell'impianto</b>	Ing. Paolo Baldrati
<b>Rappresentante Legale</b>	Ing. Paolo Baldrati
<b>Referente IPPC</b>	Ing. Michelangelo Borgese
<b>Tipo impianto</b>	Impianto Chimico
<b>Codice e attività IPPC</b>	<b>Codice IPPC: 4.1</b> – Impianto chimico per la produzione di prodotti chimici organici di base; Sottocodice IPPC 4.1 i) Gomme sintetiche (attività principale)
<b>Gestore Impianto</b>	Ing. Paolo Baldrati Recapito telefonico 0544 513511 e-mail: <a href="mailto:paolo.baldrati@versalis.eni.com">paolo.baldrati@versalis.eni.com</a>
<b>Referente IPPC</b>	Ing. Michelangelo Borgese Recapito telefonico 0544 513678 e-mail: <a href="mailto:michelangelo.borgese@versalis.eni.com">michelangelo.borgese@versalis.eni.com</a>
<b>Impianto a rischio incidente rilevante</b>	Si (stabilimento soggetto a notifica ed alla presentazione del rapporto di sicurezza) <sup>1</sup>
<b>Sistema di gestione ambientale</b>	SI (SGA certificato ISO 14001:2004 – n. 2767 Certiquality, con scadenza al 01/07/2018; adesione a Responsible Care – cert. 0021).

## DESCRIZIONE DELLA RICHIESTA DEL GESTORE

### *Premessa*

Il Gestore, intende effettuare la campagna sperimentale della durata di una settimana presso gli impianti SOL e NEOCIS.

### *Caratteristiche della modifica*

#### **Localizzazione dell'intervento**


Il Gestore ha fornito la planimetria scala 1:2.000 di seguito riportata

<sup>1</sup> Il Rapporto finale di ispezione redatto, in data 22/02/2012, dalla Commissione ministeriale ex D.M. 5/11/1997 menziona l'avvenuta presentazione alle Autorità Competenti (CTR Emilia Romagna), il 13 ottobre 2010, dell'ultima versione del rapporto di Sicurezza ex art. 8, D.lgs. n. 334/1999. Il Rapporto finale affermava, tuttavia, il mancato avvio, alla data del medesimo, della relativa istruttoria prevista dalla legge.

(documento informatico siglato digitalmente  
dal Presidente della Commissione AIA/IPPC)



Figura 1 - Planimetria recante in rosso l'ubicazione dell'impianto SOL.



(documento informatico siglato digitalmente  
dal Presidente della Commissione AIA/IPPC)



## **Nuove materie prime introdotte nel ciclo produttivo**

Il Gestore dichiara che sarà utilizzato un nuovo agente di coupling approvvigionato in fusti e trasferito nell'esistente serbatoio V-117 e un nuovo attivatore di reazione trasferito al serbatoio V-110.

Il Gestore ha fornito le schede di sicurezza di entrambi ed anche i quantitativi di materie prime e chemicals impiegati nella campagna di sperimentazione. I dati non sono qui riportati per ragioni di riservatezza, come da richiesta del gestore.

## **Configurazione impiantistica oggetto della richiesta di modifica**

La campagna sperimentale di produzione dei nuovi gradi sarà realizzata sulla linea "B" di reazione dell'impianto SOL e sulla linea di finitura "E15" dell'impianto NEOCIS.

L'utilizzo dei chemicals durante la campagna sarà effettuato mediante la realizzazione di interventi temporanei in impianto che garantiranno la completa chiusura dei cicli.

L'agente di coupling, fornito in fusti, sarà svuotato nell'esistente serbatoio V-117. Il chemical sarà miscelato con solvente di processo (n-esano, cicloesano) e quindi alimentato ai reattori di polimerizzazione, utilizzando le linee di dosaggio esistenti.

L'attivatore anch'esso, fornito in fusti, sarà svuotato nell'esistente serbatoio V-110. L'attivatore sarà utilizzato tal quale e di qui alimentato ai reattori di polimerizzazione, utilizzando le linee di dosaggio esistenti.

## ***Aspetti ambientali***

### **Emissioni in atmosfera**

Il Gestore dichiara che durante le campagne sperimentali saranno monitorate le caratteristiche quali-quantitative dei punti di emissione esistenti e di seguito indicati:

- Punto di emissione n. 3 asservito alle finiture E14-E15 dotato di impianto di abbattimento ad umido;
- Punto di emissione n.7 asservito alla sezione preparazione ingredienti e dotato di impianto di abbattimento sfiati ad umido e carboni attivi.

### **Scarichi idrici**

Il Gestore dichiara che i reflui prodotti durante la prova saranno convogliati, attraverso la fognatura acque di processo organiche Versalis all'impianto di trattamento acque sezione TAPO, gestito dalla società HERAmbiente e che, lo scarico rispetterà i limiti indicati in omologa rev. 3 del 27/04/2015 del punto di conferimento OPE19.

### **Rumore**

Il Gestore dichiara che durante le campagne sperimentali non si prevede alcuna variazione rispetto al (preesistente) livello di rumorosità.

### **Sfiati di emergenza e sfiati a FIS**

Durante la prova il Gestore prevede nessuna variazione qualitativa e quantitativa degli sfiati di emergenza diretti alla Rete Torce di Stabilimento, di proprietà e gestione del consorzio Ravenna Servizi Industriali (RSI) e degli sfiati diretti dall'impianto SOL al Forno Incenerimento Sfiati (FIS) di proprietà e gestione HERAmbiente.



## Rifiuti

La prova sperimentale prevede il completo utilizzo dei nuovi chemicals introdotti; nell'eventualità in cui ciò non risulti possibile, si prevede la produzione di modeste quantità dei seguenti rifiuti liquidi:

- miscela nuovo agente di coupling in solvente: a fine prova potrà essere necessario inviare a smaltimento solvente di lavaggio con agente di coupling;
- nuovo attivatore: potrà essere necessario provvedere a smaltimento il prodotto residuo.

Nel corso della prova industriale i rifiuti solidi prodotti saranno costituiti dagli imballi che hanno contenuto l'agente di coupling e l'attivatore saranno raccolti e conferiti presso idonei impianti di recupero, nel rispetto della normativa vigente.

## Proposta di monitoraggio del Gestore

Il Gestore propone un Piano di monitoraggio specifico da condurre durante la Prova sperimentale sulle emissioni in atmosfera e sugli scarichi idrici, allo scopo di confermare che l'introduzione della nuova sostanza non induce variazioni quali-quantitative, nelle emissioni in atmosfera, né nello scarico recapitato all'impianto di trattamento acque sezione TAPO.

**Tabella 1 Monitoraggio delle Emissioni in atmosfera**

PUNTO DI CONTROLLO	SPECIE RICERCATA	FREQUENZA CAMPIONAMENTO DURANTE LA CAMPAGNA
Camino n. 3 (emissione in continuo)	Composti organici secretati	2 campioni al giorno.
Camino n. 7 (funzionamento discontinuo durante la preparazione ingredienti)	Composto organico secretato	1 campione durante la preparazione.

**Tabella 2, Monitoraggio degli Scarichi idrici**

PUNTO DI CONTROLLO	SPECIE RICERCATA	FREQUENZA CAMPIONAMENTO DURANTE LA CAMPAGNA
Acque di processo organiche (OPE 19)	Composti organici secretati (stessi composti emessi dai camini 3 e 7)	1 campione al giorno

Prelievo di acque reflue effettuato attraverso il campionatore automatico posto sul punto di consegna delle acque di processo organiche Versalis OPE 19 e rappresentativo di 3 ore di campionamento.

## Rischi specifici

Il Gestore dichiara l'assenza di rischi specifici che potrebbero verificarsi durante la prova sperimentale in ragione della mancanza di utilities.

## Cronoprogramma della sperimentazione

Il Gestore non ha indicato il Cronoprogramma della campagna di sperimentazione, né indicato la data di avvio.



## CONCLUSIONI

- Visto l' art. 5 comma 1 lettera I-bis) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,
- considerato che le dichiarazioni rese dal Gestore costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., presupposto di fatto essenziale per lo svolgimento dell'istruttoria (restando inteso che la non veridicità, falsa rappresentazione o l'incompletezza delle informazioni fornite nelle dichiarazioni rese dal Gestore possono comportare, a giudizio dell'Autorità Competente, un riesame dell'autorizzazione rilasciata, fatta salva l'adozione delle misure cautelari ricorrendone i presupposti),
- visti i contenuti della documentazione, anche riservata, del Gestore,

### **il Gruppo Istruttore ritiene**

**che, quanto riportato nella documentazione tecnica trasmessa dal Gestore (DVA-2015-0024809 del 05/10/2015) esprima sufficienti elementi per motivare la richiesta di modifica del Gestore come modifica non sostanziale, considerato che, secondo quanto dichiarato dal Gestore, la "Effettuazione di una campagna sperimentale per la produzione di nuove gomme in soluzione":**

- 1) non determina un incremento della capacità produttiva dell'impianto al di sopra dei valori di soglia previsti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
- 2) non determina effetti significativi e negativi sull'ambiente in quanto le interazioni della installazione con l'ambiente, durante la campagna sperimentale proposta, saranno ridotte rispetto all'assetto attualmente autorizzato.

### ***Prescrizioni***

Il Gestore dovrà:

- 1) comunicare con congruo anticipo a ISPRA, al Comune, ad ARPA Emilia Romagna (ARPAE) e a Herambiente le date di avvio e di cessazione della campagna sperimentale;
- 2) trasmettere copia del Provvedimento, di cui al presente Parere, a HERAmbiente, gestore dell'impianto centralizzato di trattamento acque di scarico (TAS) e del Forno di incenerimento Sfiati (FIS);
- 3) trasmettere, entro 30 gg. dal termine della campagna medesima, all'Ente di Controllo (ISPRA) e ad ARPAE una Relazione tecnica conclusiva con gli esiti dei controlli relativi a tutte le emissioni interessate, comprese le emissioni diffuse generate nelle fasi di travaso, apertura reattori e quant'altro;
- 4) rispettare per il THFEE il limite di emissione in aria di  $2\text{mg}/\text{Nm}^3$  e per il parametro etanolo il limite di emissione di  $115\text{mg}/\text{Nm}^3$  calcolato come somma delle sostanze della medesima classe di cui alla tabella D dell'allegato 1 alla Parte V del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., stabilito dall'AIA vigente al punto di emissione n.3 asservito alla linea di finitura E15 interessata dalla prova;



- 5) concordare con l'ente di controllo (ISPRA) frequenze, modalità e parametri del monitoraggio delle emissioni in aria e scarichi idrici;
- 6) in caso di incompleto utilizzo della nuova sostanza introdotta, dovrà essere rispettata la gerarchia in essere nella gestione dei rifiuti, verificandone dapprima la possibilità di riciclaggio e, in subordine, il recupero energetico.

Restano fermi per il gestore gli obblighi previsti dal Decreto di Autorizzazione Integrata Ambientale DVA-DEC-2011-0000518 del 16.09.2011 dello Stabilimento Versalis Spa di Ravenna e s.m.i. e dal D.Lgs. 152/2006, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 46/2014.

## **AGGIORNAMENTI AL PIC DI CUI AL DECRETO DI AIA**

Non sono previste modifiche al PIC.

## **AGGIORNAMENTI AL PMC**

Il PMC (Piano di Monitoraggio e Controllo) allegato al decreto di AIA viene conseguentemente aggiornato da ISPRA per tener conto delle modifiche proposte di cui al presente PIC.

## **TARIFFA ISTRUTTORIA**

Il Gestore ha versato una tariffa istruttoria di 2.000,00 euro, ai sensi del DM 24/04/2008.  
Si ritiene congrua la tariffa versata quale modifica non sostanziale a seguito di riesame.